

N. ...133/13... El. SENT.
 N. ...801/10... Lav.
 N. ...1716... Cron.

Procedimenti n. 801/10 e 22/12



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

Il Tribunale di MANTOVA

nella persona del dott. Simona Gerola , in funzione di giudice del lavoro, nel processo di cui in epigrafe, all'udienza del 17.10.2013

visto l'art. 429 c.p.c.

ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente:

SENTENZA

nella causa per controversia in materia di lavoro promossa con domande depositate in data 24.11.2010 e 16.1.2012

da

MA SNC DI F , F e M
 con l'avv. dom. G. Moreschi

- ricorrente -

CONTRO

INPS con l'avv. M. Casagli
 INAIL con l'avv. Mari

convenuti -

EQUITALIA NOMOS SPA

- contumace -

Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto

Con ricorso depositato in data 24.11.2010 MA SNC DI F
 , F F E M M proponeva opposizione avverso
 la cartella esattoriale n. 064 2010 00224572 08 con la quale le è stato intimato il
 pagamento della somma di euro 3.189,73 a titolo di sanzioni ex art. 36 bis co 7 l.
 248/06 e contributi asseritamente omessi per la sig. M P e per il sig. M.

N , rispettivamente occupati "in nero " per 15 gg dal 4.10.09 al 10.1.10 con mansioni di lavapiatti e per 3 gg dall'1.11.09 al 10.1.10 con mansioni di aiuto pizzaiolo

Il procuratore della società ricorrente esponeva:

- che la " , Pizzeria di acquistata dalla società ricorrente alla fine di dicembre 05 , dal 22.9.08 al 22.10.08 ospito' M N , inviatogli dall'Istituto Alberghiero di Ostiglia per una formazione "sul campo" in ordine alla preparazione di primi, secondi , contorni, dolci e pizza ;
- che il giovane si dimostrò volenteroso e interessato , talchè le parti rinnovarono gli stages anche nei periodi 29.6.9/31.8.9 e 21.9.09/17.10.09 sempre con l'autorizzazione dell'Istituto scolastico suddetto ;
- che tra i titolari, appena trentenni, e il M , all'epoca diciannovenne , si instaurò subito un buon rapporto, tanto che il giovane , anche dopo l'ultimazione degli stages si reco' spesso a salutarli, soffermandosi in loco anche per un paio d'ore per scambiare due chiacchiere con i soci o per consumare una pizza ;
- che nella serata del 10.1.2010 la pizzeria fu assoggettata ad un controllo della GDF , il M si era recato a salutare l'ex tutor , e gli alti soci , approfittandone per mangiare una pizza e, come era già accaduto, visto il grande afflusso di clientela e prenotazioni telefoniche per pizze d'asporto , si era offerto di dare una mano al pizzaiolo e al suo aiuto , senza alcuna richiesta da parte degli interessati ;
- che il giovane scelse un paio di ordinazioni da evadere e si appostò nei pressi della "macchina stendi pizza" iniziando a inserire le "palline di pasta" nel mattarello automatico per poi completare la stesura a mano, senza divisa e senza altri segni distintivi e , sulla laconica dichiarazioni del ragazzo , la g.d.f. si limitò ad inserire la data di presunto inizio del rapporto di lavoro subordinato irregolare su di un prestampato, senza neppure preoccuparsi di acquisire ulteriori informazioni (dall'interessato e dai presunti colleghi) in ordine all'esistenza di controlli, orario di lavoro, richiami ecc.

Tanto premesso contestava l'esito degli accertamenti , ribadendo che il sig. M non svolse nel periodo indicato alcuna attività lavorativa subordinata o parasubordinata, non essendo assoggettato a vincoli gerarchico-disciplinari e che , a

tutto concedere , potrà ritenersi che il M abbia in due occasioni precedenti al 10.1.10 , per sua natura autonoma e non assoggettata a gravami contributivi .

Concludeva chiedendo l'annullamento della cartella impugnata.

Si costituiva ritualmente l'INPS contestando la fondatezza dell'opposizione.

Il procuratore dell'INPS , dopo aver premesso che la cartella opposta si riferisce alla sola posizione di M , avendo l'opponente provveduto al pagamento di euro 3.2777,00 per contributi e sanzioni relativamente alla posizione della lavoratrice Menotti, rilevava , in estrema sintesi, che dagli accertamenti della GDF e dalle dichiarazioni rese dal lavoratore emerge senza alcun dubbio che il rapporto di lavoro per cui è causa deve essere qualificato come subordinato sussistendo in concreto tutti gli indici rilevatori.

Con successivo ricorso proposto in data 16.1.2012 la MA SNC proponeva opposizione alla cartella esattoriale n. 064 20110021369688 con la quale gli era stato intimato il pagamento della somma di euro 3.139,50 per contributi e sanzioni in favore dell'INAIL con le stesse motivazioni svolte nel precedente giudizio.

Si costituiva l'INAIL svolgendo argomentazioni analoghe a quelle svolte dall'INAIL e precisando che le somme portate nella cartella esattoriale sono riferite esclusivamente alla maxi sanzione di euro 3.000,00 ex art. 36 bis l 248/06 irrogabile, in base al dettato normativo, in tutti i casi in cui si verifichi l'impiego di lavoratori , non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria , indipendentemente dal fatto che si tratti di lavoratori subordinati, parasubordinati o autonomi, con cio' innovando specificamente la previgente disciplina sanzionatoria che si applicava solo ai rapporti di lavoro subordinato irregolare.

Le due cause venivano riunite ex art. 274 c.p.c.

La causa , istruita mediante prova testimoniale, all'odierna udienza veniva discussa e decisa.

L'opposizione è infondata e non merita accoglimento .

Nel materiale probatorio in atti , non vi è traccia degli indici sintomatici della " subordinazione " , costituiti dalla messa a disposizione di energie lavorative in favore del datore di lavoro, con assunzione del relativo rischio in capo a quest'ultimo e dall'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, di controllo e gerarchico del

datore di lavoro, il quale, nell'impartire direttive, sebbene di carattere programmatico, interferisce nella definizione delle modalità e dei tempi della prestazione di lavoro e nel suo contenuto (c.d. eterodeterminazione della prestazione).

Dagli atti di causa emerge con certezza solo che M N ha prestato la sua opera (i testi indicano il termine "lavorare" nell'accezione comune di prestare attività) in almeno tre occasioni in favore della società convenuta, ma nessuno dei testi escussi ha potuto confermare che egli fosse sottoposto a un qualsivoglia vincolo (d'orario, di presenza ecc) o che fosse inserito nell'organizzazione aziendale e non invece, come sostiene la opponente, che si sia limitato a dare una mano volontariamente e spontaneamente ai titolari di una pizzeria presso la quale aveva svolto uno *stage* in passato, durante tre momenti di picchi lavorativi.

La teste M ha chiarito di aver visto il M lavorare presso la pizzeria ma ha aggiunto che egli stava facendo uno *stage*.

I testi N e C hanno confermato che il sig. M si "offri" di dare una mano al M nella preparazione delle pizze e il teste N ha affermato che il B era vestito con propri abiti e che non indossava un grembiule.

Il teste C, dipendente della società in qualità di pizzaiolo a chiamata, ha aggiunto che all'inizio il M declinò l'offerta ma poi lasciò che il giovane si occupasse di realizzare un paio di ordinazioni scegliendo quali ordini evadere e le modalità di preparazione delle pizze.

R, dipendente della società in qualità di cameriere, ha dichiarato di aver visto il M presso la pizzeria durante lo *stage* e di averlo visto lavorare successivamente in occasione dell'accertamento. Egli ha precisato che egli "era venuto altre volte come cliente e che anche la sera dell'ispezione era venuto come cliente".

Il teste ha aggiunto che la sera dell'ispezione si offrì volontariamente di aiutare visto l'afflusso della clientela e la necessità di accelerare la preparazione delle pizze.

Le deposizioni di tutti i testi sentiti convincono, quindi, lo scrivente che fra il sig. M e la Ma snc non è mai intercorso un rapporto di lavoro di alcun tipo, posto che il ragazzino in parola, dopo aver finito lo *stage*, probabilmente per gratitudine, si è reso disponibile ad aiutare i titolari della impresa presso la quale

aveva fatto un periodo di formazione in tre occasioni a causa della difficoltà in cui si trovavano per il grande afflusso di clientela , senza obblighi , vincoli di sorta e soprattutto per mera cortesia , ossia a titolo gratuito .

Non resta che accogliere entrambe le opposizioni e condannare INPS e INAIL alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla società

p.q.m

definitivamente pronunciando , disattesa ogni altra istanza , eccezione e deduzione disattesa così provvede:

accoglie le opposizioni avverso le cartelle esattoriali n. 064 2010 00 e n. 064 2011 00. che , per l'effetto dichiara inefficaci;

condanna INAIL e INPS alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla società ricorrente che liquida , a carico di ciascuno di essi , in euro 1.300,00 , oltre IVA e CPA di legge

Mantova , il 17.10.2013

Il giudice
dott. Simona Gerola

